

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

11. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni del Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

1. Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre una specifica domanda utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali, di diversa provincia.
3. L'aspirante già incluso, per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e/o nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di deprezzamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, deve presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. La richiesta di deprezzamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
4. Qualora l'aspirante è incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di deprezzamento per tutti i profili per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (di cui al successivo articolo 4, comma 2, lett. b) e c) del presente decreto).
5. Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di deprezzamento (Allegato D4) e segnalare, altresì, nella sezione "G" del modello di domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (Allegato D1), di aver presentato domanda di deprezzamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2014-2015, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento (Allegato D4), sottoscritta dall'aspirante, va inviata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine perentorio di cui all'art. 4, comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.

La domanda di depennamento (Allegato D4), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato .

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

7. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 8, 10 e 12, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
 - a) assistente amministrativo: diploma di maturità;
 - b) assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (Allegato C);
 - c) cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
 - d) infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere;
 - e) guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda;
 - f) addetto alle aziende agrarie : diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale;
 - g) Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

8. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 di cui al d.m. n. 104 del 2011, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

9. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 3, 4 e 5, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del d. lgs. n. 297 del 1994 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scolastico di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione. n. 75 del 2001 e decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35 del 2004 corrispondenti al profilo richiesto.

10. Ai fini del precedente comma 9 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

11. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti, per legge, a fornire alle scuole statali, fino al 31 dicembre 1999, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola è individuata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale. n. 184 del 1999, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, purché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali alle quali gli enti locali erano tenuti a fornire il personale. La tabella di corrispondenza è quella applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000 e annessa alla Ordinanza Ministeriale 30.dicembre 2004, n. 91 (Allegato H).

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

12. Ai fini di cui al precedente comma 11 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.

13. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 8 e 9 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 7, lett. b), ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

14. I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti o equivalenti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 2006, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e della normativa vigente, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza o dell'equivalenza al corrispondente titolo italiano.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

15. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento o di conferma di cui al successivo art. 4, comma 1.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 3 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge n. 16 del 1992;
 - d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 693 del 1996.
2. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell'equipollenza del titolo di studio.
3. Non possono partecipare alla procedura in esame:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4

Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma, della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche e della domanda di depennamento

1. La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro l' **8 ottobre 2014**.

L'avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati dagli Uffici scolastici regionali, dagli Uffici degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e, contestualmente, da ciascuna istituzione scolastica statale, al cui albo rimarranno affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda.

2. La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3) devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:

- a) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
- b) nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;
- c) nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;
- d) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
- e) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento;
- f) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 per il medesimo profilo professionale.
- g) a scelta del candidato, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia.

3. In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento (Allegato D1) o la domanda di conferma (Allegato D2) e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3) devono essere inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5, comma 3, e art. 6, comma 1.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Specifiche disposizioni saranno diramate mediante apposito e successivo Avviso circa i termini della presentazione *on line* della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D 3).

Art. 5

Domanda di inserimento o di conferma

1. Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto (Allegati D1 o D2).

2. La domanda di inserimento o di conferma nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.

3. Il modello di domanda (Allegato D1 o D2) può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Il modello di domanda non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

4. Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del d.m. n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, nel caso in cui intendano richiedere l'inclusione nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché con la medesima valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente procedura di cui al d.m. n. 104 del 2011, devono presentare l'apposita domanda di conferma (Allegato D2), fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 8, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
5. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma precedente, l'aspirante dovrà presentare, invece, la domanda di inserimento (Allegato D1) nel caso in cui vi siano difformità rispetto alla domanda del precedente aggiornamento relativo agli anni 2011-2013 di cui al d.m. n. 104 del 2011. In tal caso l'aspirante deve compilare *ex novo*, in tutte le sue parti, il modulo domanda (Allegato D1), indicando il profilo professionale prescelto, i titoli di accesso al profilo professionale, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi della tabella allegata al presente decreto (Allegato A), eventuali titoli di preferenza (Allegato B), nonché i titoli di accesso, limitatamente ai diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (Allegato C).
6. In ogni caso nei moduli di domanda, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino la domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
7. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Non occorre alcuna autenticazione.